

Riduzione punti di offerta di gioco

E possibile procedere a una ulteriore riduzione dei punti di offerta del gioco, rispetto a quelli attualmente esistenti nei termini seguenti

- 40.000 esercizi generalisti (ad esempio, bar, tabacchi) con AWP (- 10% rispetto alla situazione attuale);
- 5.000 sale con VLT (attualmente non vi è un limite e il numero è proporzionale ai diritti VLT installati);
- 10.000 punti di raccolta Scommesse (senza distinzione tra categorie) (- 33 % rispetto ai tetti previsti dalla legge di stabilità 2016).

Il numero degli esercizi con AWP e le sale dedicate VLT erano già stati fissati dall'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ma, per quel che concerne gli esercizi generalisti con AWP, si ritiene che la riduzione già prevista sia eccessiva e foriera di significative ripercussioni sulle entrate erariali.

Si rammenta che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 prevedeva il dimezzamento dei punti di vendita del gioco pubblico e che la riduzione complessiva dei punti vendita (in quel momento pari a 98.600) dovesse essere così configurata:

- un numero massimo di 18.000 sale, comprensive di quelle al momento installate e punti gioco certificati, così articolati:
 - . 10.000 agenzie o negozi aventi come attività prevalente la vendita di prodotti di gioco pubblici e 5.000 corner, punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici (come previsto dalla legge di stabilità 2016);
 - . 3.000 sale VLT e Bingo
- un numero massimo di circa 30/35.000 esercizi per la vendita di gioco pubblico.

Per un totale, quindi, di circa 55.000 punti di offerta di gioco (come riportato nel testo dell'intesa).

La proposta, pertanto, è in linea con quanto concordato nella predetta intesa.

Riduzione AWP

Attualmente operano sul territorio circa 250.000 apparecchi da intrattenimento AWP.

E possibile ridurre il numero di tali apparecchi confermando quello, pari a 200.000, previsto all'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la nuova gara per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento (- 20 per cento rispetto alla situazione attuale).

Riduzione VLT

Attualmente operano sul territorio circa 55.000 apparecchi da intrattenimento VLT.

Può ipotizzarsi una riduzione del numero di tali apparecchi sia rispetto a quelli attualmente esistenti sia rispetto al numero previsto all'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la nuova gara per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento (50.000).

Il numero può essere fissato in 45.000 VLT da installare, come avviene attualmente, in sale dedicate, in sale scommesse e in sale bingo (- 19 % rispetto alla situazione attuale, - 10% rispetto ai tetti previsti dalla legge di stabilità 2020).

INDIVIDUAZIONE luoghi sensibili

Si immagina di ridurre la individuazione a:

1. Istituti scolastici, limitatamente alle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Strutture sanitarie che ospitano centri per la cura delle dipendenze.

Qualificazione punti di offerta di gioco

Si propone di superare la distinzione tra esercizi generalisti e non generalisti, incentrandosi su una classificazione in esercizi certificati/non certificati.

La certificazione attesta la maggiore professionalità e affidabilità degli esercizi nell'attività di raccolta di gioco, in relazione alla prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo patologico e al rispetto del divieto del gioco minorile.

Tale professionalità costituisce uno strumento di tutela per i soggetti fragili dai rischi insiti nell'attività di gioco che supera, quindi, la necessità delle misure distanziali "fisiche". Per gli esercizi certificati viene, pertanto, introdotto – a mere finalità dialogiche – il concetto di "distanza giuridica".

I presupposti e i criteri per la certificazione possono essere stabiliti all'interno dell'accordo in Conferenza Unificata e dovranno, altresì, comprendere una specifica formazione degli esercenti, particolari controlli dell'accesso agli esercizi e la presenza di personale addetto al controllo all'interno delle sale, nonché altri possibili requisiti da individuare.

Quanto sopra, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), punto 2, e comma 2, punto 4, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Distanze da luoghi sensibili

In relazione alle considerazioni che precedono circa la qualificazione dei punti di offerta di gioco, limitatamente all'offerta di AWP/VLT e raccolta scommesse, le distanze dovrebbero essere definite come di seguito:

1. per gli esercizi certificati: nessuna distanza minima.
2. per gli esercizi non certificati: distanza di 200 metri.

Le distanze sono computate secondo il percorso pedonale più breve.

Orari di chiusura

In relazione alle considerazioni che precedono circa la qualificazione dei punti di offerta, si ritiene che gli orari di chiusura possano essere così determinati:

1. per gli esercizi certificati 5:00/8.30 e 13:00/15
2. per gli esercizi non certificati 5.00/9:00 e 13:00/16

Si rammenta che la precedente intesa in Conferenza Unificata del 7 settembre 2017 prevedeva sei ore di chiusura.